FormARCI di ARCIAtea

Migrazione e diritti umani

Prof.ssa Alessandra Viviani
Dipartimento di Scienze poliche e internazionali
Università di Siena

UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

FormARCI di ARCIAtea

UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

FormARCI di ARCIAtea

Migranti, richiedenti asilo e rifugiati:

1) quali sono i loro diritti?

2) quali sono le fonti normative rilevanti?

3) quali sono gli obblighi dello Stato italiano?

Per rispondere a queste domande il primo punto di riferimento non può che essere la nostra Costituzione.

UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

FormARCI di ARCIAtea

Art. 2. “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”

Art. 10, 1°comma:
“L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.”

FormARCI di ARCIAtea

* Quali sono i diritti inviolabili dell'uomo?

* Esiste una «lista» che possiamo ricavare dalle norme internazionali?

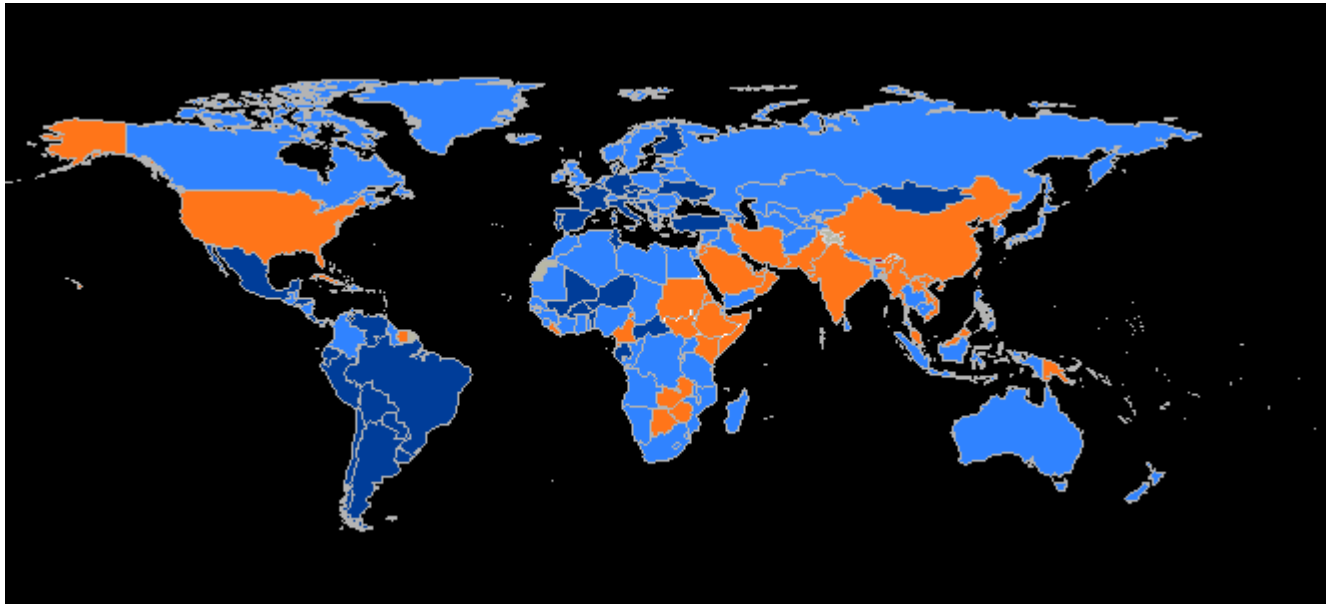

FormARCI di ARCIAtea

Dal punto di vista del diritto internazionale generale alcuni principi trovano sempre applicazione:

1. Il principio di sovranità: è lo Stato che stabilisce le condizioni per l'ammissione degli stranieri.

2. Divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti

3. Divieto di discriminazione razziale o etnica

4. Il c.d divieto di refoulement

Esistono quindi LIMITI alla discrezionalità degli Stati.

UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

FormARCI di ARCIAtea

Norme di origine convenzionale sulla tutela dei diritti umani (trattati ratificati anche dall'Italia):

- Convenzione delle NU contro la discriminazione razziale (1965)
- Il Patto delle NU sui diritti civili e politici (1966)
- La Convenzione delle NU sui diritti di infanzia e adolescenza (1989)
- La Convenzione Europea sui diritti dell'uomo e liberta fondamentali (1950)
- La Convenzione di Ginevra sul riconoscimento dello status di rifugiato (1951)

UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

Migranti nei Centri di identificazione espulsione

UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

FormARCI di ARCIAtea

Convenzione di Ginevra

Articolo 33 «Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche»

UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

FormARCI di ARCIAtea

UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

FormARCI di ARCIAtea

Convenzione delle NU sui diritti di infanzia e adolescenza

Articolo 3

«1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati. »

UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

FormARCI di ARCIAtea

CEDU

ARTICOLO 1 «Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione»

ARTICOLO 3
«Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti
inumani o degradanti» (vedi art. 15)

Articolo 2 Protocollo 4 «Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate»

FormARCI di ARCIAtea

Corte Europea DU, 23 febbraio 2012 HIRSI JAMAA et al. C. ITALIA

«Di conseguenza, l'Italia non può escludere la propria responsabilità invocando gli obblighi derivanti da accordi bilaterali conclusi con la Libia, quale quello del febbraio 2009 sopra citato. Neanche la presenza di un ufficio dell'Alto Commissariato per i rifugiati (ACNUR) a Tripoli, argomento utilizzato da parte del governo italiano, è sufficiente a fare della Libia un paese garante dei diritti dei rifugiati….»

Corte Europea DU 1° settembre 2015 KHLAIFIA et al. c. ITALIA

§ 127. «La Corte non sottovaluta i problemi che gli Stati contraenti incontrano in presenza di ondate migratorie eccezionali come quella all'origine della presente causa. Essa è consapevole della molteplicità di obblighi che pesavano sulle autorità italiane, costrette a prendere delle misure per garantire al tempo stesso il salvataggio in mare, la salute e l'accoglienza dei migranti e il mantenimento dell'ordine pubblico su un'isola abitata da una piccola comunità di persone.»

§ 128. «Questi fattori non possono tuttavia esonerare lo Stato convenuto dal suo obbligo di garantire che ogni persona che, come i ricorrenti, viene ad essere privata della sua libertà possa godere di condizioni compatibili con il rispetto della sua dignità umana.»

UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

FormARCI di ARCIAtea

UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

FormARCI di ARCIAtea

UN Secretary General (Hlpf 2019):

“As we look ahead to the critical Summits and High-level meetings this September, I would like to reflect more deeply on what I call the “Inclusion Imperative”.

Alongside the impacts of globalization and rapid technological change, we see today how inequality raises economic anxiety, erodes public trust, and undermines social cohesion, human rights, peace and prosperity.”

UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

FormARCI di ARCIAtea

Grazie per l'attenzione

alessandra.viviani@unisi.it

- Prof. Alessandra Viviani

Dipartimento di Scienze poliche e internazionali
Università di Siena

Grosseto 7 marzo 2016